

ALLEGATO “A”
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 – Abbattimento e potatura di alberature private

Art. 3 – Realizzazione di opere edili private

Art. 4 – Realizzazione di opere edili pubbliche

Art. 5 – Danneggiamenti delle alberature durante lavori relativi ad interventi edilizi

Art. 6 – Sanzioni e risarcimenti

Art. 7 – Prescrizioni per la redazione di progetti di opere edili pubbliche e private

Art. 8 – Vigilanza

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente capo ha come oggetto la gestione del verde pubblico e privato, anche in rapporto con gli interventi edilizi.

Art. 2 – Abbattimento e potatura di alberature private

1. La normativa si applica agli esemplari arborei aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1,00 dal suolo, uguale o superiore a cm 60, nonché agli alberi con più tronchi se almeno uno di essi ha circonferenza uguale o superiore a cm 50.

2. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi che interessano le alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e produttiva (piantagioni di arboricoltura da legno o da frutto), nonché gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica incolumità dalle Autorità Pubbliche competenti .

3. L'abbattimento dei soggetti arborei è consentito solo in caso di:

- problemi fitopatologici;
- grave interferenza e/o danni causati delle alberature con manufatti, linee aeree o nel sottosuolo;
- riassetto del giardino su progetto qualificato (dovrà essere presentato in allegato alla domanda il progetto di ristrutturazione, redatto e firmato da tecnico abilitato, in materia, allo svolgimento della professione, composto da: relazione tecnica dello stato di fatto con rilievo dendrologico e motivazioni degli eventuali abbattimenti, planimetria riportante le alberature destinate all'abbattimento, relazione di progetto, documentazione fotografica e relativa planimetria di progetto);
- eccessiva densità di impianto;
- realizzazione di opere edili o interventi edilizi.

4. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero, e quelli praticati sulle branche superiori a 60 cm di circonferenza sono vietati.

Tali interventi sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti, e sono pertanto sanzionati secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, ecc.) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 60 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e

cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.

5. Il cittadino che desidera abbattere un albero di sua proprietà, avente le caratteristiche descritte al punto 1, comunicherà al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano le seguenti informazioni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno:

- generalità del proprietario richiedente, indirizzo e numero di telefono;
 - indirizzo del luogo dell'intervento;
 - numero e specie degli esemplari dei quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
 - motivi della richiesta;
 - documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto (almeno due foto, scattate da diverse angolazioni);
 - specie con cui si intende sostituire l'esemplare da abbattere, tenendo in considerazione quelle consigliate e il relativo spazio da garantire per il futuro sviluppo dei nuovi alberi, sulla base di quanto indicato nella Tabella 1.
- Per facilitare la richiesta il richiedente può compilare l'apposito modulo, disponibile anche presso gli Uffici del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano e sul sito www.padovanet.it.

6. Fatte salve le eventuali competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati, il Settore Verde potrà esprimere un diniego entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio stesso, si potrà procedere all'abbattimento.

7. L'Ufficio si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta. In tal caso i termini del procedimento vengono sospesi fino alla data di arrivo delle integrazioni all'Ufficio del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

8. Ai fini di tutelare l'avifauna cittadina, si consiglia di non effettuare gli abbattimenti nei periodi in cui avviene la riproduzione (dall'inizio di aprile a luglio), salvo che l'abbattimento non debba essere eseguito per la tutela della pubblica incolumità.

9. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettanti esemplari, le cui specie consigliate sono elencate in Tabella 1, salvo i casi in cui la sostituzione non sia compatibile con gli spazi a disposizione; nel momento in cui il richiedente inoltra il modulo al Settore Verde, è tenuto ad indicare la specie o le specie con cui intende sostituire l'esemplare o gli esemplari da abbattere.

10. Gli alberi di nuovo impianto dovranno avere i requisiti descritti al seguente art. 7, punto 3.

11. In caso di grave ed imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento dell'albero o degli alberi pericolosi, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti 5 e 6. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano prima dell'inizio dei lavori ed entro cinque giorni dovrà essere presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (valutazione di stabilità dell'albero o degli alberi) comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza. Nel caso in cui la valutazione di stabilità non venisse presentata, l'abbattimento verrà considerato effettuato senza autorizzazione e pertanto sanzionabile secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 3 – Realizzazione di opere edili private

1. I progetti relativi ad interventi edilizi soggetti al rilascio del permesso di costruire devono espressamente dare atto dell'esistenza o meno di alberature, nonché la compatibilità con l'intervento edilizio proposto. Nel caso l'intervento interferisse con gli esemplari arborei, tali progetti dovranno essere inoltrati dal richiedente al Settore Edilizia Privata corredati di cartografia rappresentante lo stato di fatto e di progetto con l'indicazione del numero degli esemplari arborei da abbattere, le specie, la circonferenza degli individui a m 1,00, le foto dei luoghi e la relazione di un tecnico abilitato e supportato delle eventuali consulenze specialistiche necessarie, con l'eventuale progetto di riqualificazione del verde.

In questo caso l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi è assorbita nel permesso di costruire quindi è soggetta alla sola autorizzazione del Settore Edilizia Privata, il quale provvede in merito acquisendo il parere preventivo del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

2. Nei progetti relativi ad interventi edilizi soggetti alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) devono essere contenute indicazioni circa l'interferenza dell'intervento con alberature. In questo caso, la denuncia comprenderà anche il parere del competente Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

3. I progetti relativi ad interventi di edilizia privata che interferiscono con alberi pubblici devono essere inoltrati al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, il quale esprimerà un parere preventivo.

Nei casi in cui tali interventi comportino inevitabilmente l'abbattimento di alberi pubblici, il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano provvederà alla quantificazione del valore ornamentale delle alberature da abbattere secondo il metodo in uso nella Città di Padova, e la somma dovuta verrà accreditata, prima dell'abbattimento, su apposito capitolo di entrata. Il richiedente dovrà inoltre provvedere alle spese per l'abbattimento dell'albero, nonché alla messa a dimora di un nuovo albero secondo le modalità che concorderà con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano o, in alternativa, al versamento su apposito capitolo di entrata di una somma pari alla fornitura e messa a dimora di un nuovo esemplare.

Nel caso in cui un intervento di edilizia privata richieda l'esecuzione di una potatura a carico di un albero pubblico, il richiedente dovrà provvedere all'esecuzione della potatura tramite ditta specializzata in arboricoltura secondo quanto dettato dal Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano o, in alternativa, al versamento su apposito capitolo di entrata di una somma pari all'intervento di potatura necessario, che verrà eseguito dal Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano.

Art. 4 – Realizzazione di opere edili pubbliche

1. Per opere comunali che interessano alberature o aree verdi il progetto deve essere sottoposto al parere del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano (che potrà richiedere modifiche e varianti a tutela del verde preesistente) prima della sua approvazione.

Art. 5 – Danneggiamenti delle alberature durante lavori relativi ad interventi edilizi

1. Le norme che tutelano le alberature pubbliche sono contenute nell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi nel sottosuolo pubblico. Nel caso di lavori in prossimità di alberature di proprietà privata ci si dovrà attenere alle prescrizioni del punto e) art. 11 del Regolamento sopracitato.

Art. 6 – Sanzioni e risarcimenti

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento del Comune, in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

Nella Tabella 2, vengono specificate le sanzioni, dovute in solido dal proprietario e dall'esecutore della violazione, proporzionate alla diversa gravità della violazione stessa, nonché per la mancata sostituzione dell'esemplare abbattuto e il ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei responsabili della violazione e dell'inosservanza.

2. In caso di abbattimento non autorizzato di un albero pubblico verrà richiesto il risarcimento del danno causato alla cittadinanza pari al valore ornamentale

dell'esemplare, calcolato con il metodo parametrico in uso nella Città di Padova, approvato con deliberazione di G.C. 265 del 23.05.2006 e successive modifiche ed integrazioni, aumentato delle spese di abbattimento e sostituzione.

Art. 7 – Prescrizioni per la redazione di progetti di opere edili pubbliche e private

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal P.R.G., gli spazi scoperti che contribuiscono a garantire tale dotazione, anche già esistenti, devono essere sistemati a verde come previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Almeno il 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.
3. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere circonferenza del tronco a m 1 da terra non inferiore a 10-12 cm, disporre di idoneo "pane di terra", provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica, disporre di garanzia all'attecchimento.
4. In tutti i progetti riguardanti gli spazi scoperti, da presentarsi a firma di un tecnico abilitato, le alberature esistenti e le formazioni arbustive significative devono essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica e relazione tecnica.
5. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, devono essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
6. Il progetto definitivo delle sistemazioni degli spazi scoperti, che è parte integrante di ogni progetto edilizio, deve chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire, ivi comprese le attrezzature e deve avere la firma di un tecnico abilitato. La disposizione delle piante dovrà essere attuata in modo che, a maturità, lo spazio disponibile sia compatibile con quello richiesto dalle piante. Particolare attenzione verrà posta nella scelta della distanza d'impianto rispetto ai fabbricati e alle linee aeree. A tale scopo viene allegata al presente Regolamento una tabella riportante i valori indicativi dello sviluppo in altezza e diametro della proiezione della chioma a maturità delle principali specie arboree consigliate (Tabella 1).
7. I progetti di parcheggi a raso devono essere corredati, di norma, di un progetto esecutivo dell'impianto del verde che preveda un congruo ed adeguato numero di alberature d'alto fusto caducifoglie a chioma espansa; la densità delle alberature non dovrà essere, di norma, inferiore ad una pianta ogni 80 mq. La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiale permeabile. Ogni albero

dovrà avere un'area minima di rispetto priva di pavimentazione e provvista di adeguate difese dagli urti delle autovetture non inferiore a 4 mq.

8. Qualora si proceda al ripristino di parchi e giardini di interesse storico, è necessario inserire i soggetti vegetali nel massimo rispetto del progetto originale o, nel caso in cui questo mancasse, dell'aspetto tradizionale rilevato da studi o ricostruzioni dell'ambiente.

Art. 8 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi.

Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti.